CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 62 del 25/07/2024

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLO INTERNO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AI SENSI DEL D.LGS N. 18/2023 PER PREVENZIONE POTENZIALE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA.**

IL SINDACO

PREMESSO
CHE con determina n 143/2023 si affidava il servizio di campionamento e analisi chimico-fisiche delle acque destinate al consumo umano sul territorio comunale al laboratorio chimico Analiticals Controls srl con sede in C/da Cimino n. 36, San Marco Argentano (CS) convenendo le reciproche obbligazioni per l'espletamento dello stesso.

CHE l'affidamento de quo risulta in scadenza al 31 luglio 2024.

VISTO il recente rinnovo dell'Amministrazione comunale ed al fine di concertare con quest'ultima e con gli uffici preposti un piano di controllo interno condiviso delle acque destinate al consumo umano.

TANTO PREMESSO

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, ha ritenuto legittimo il ricorso all'istituto della ordinanza contingibile e urgente, precisando in proposito che "…deve ritenersi legittimo il ricorso allo scopo all'istituto della ordinanza contingibile e urgente, finanche laddove il Comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l'affidamento di tale servizio, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimano comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico e, di fronte all'urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere.

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

CONSIDERATO che il richiamato Decreto, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, prevede specifici obblighi in materia di controlli analitici sulle stesse ponendosi quindi come obiettivi la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano.

EVIDENZIATO, in particolare, l'art.14 del suddetto decreto che regola i controlli interni che il gestore del servizio idrico è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

CONSIDERATO che questo Ente, nella qualità di gestore dei servizi idrici, è tenuto a garantire la qualità e la salubrità dell'acqua distribuita nella pubblica rete e pertanto ad effettuare, in diversi punti della stessa, periodici esami di laboratorio e controlli interni, finalizzati ad acquisire informazioni sulla qualità organolettica e chimico-microbiologica delle acque e ad assicurare la conformità dell'acqua erogata ai requisiti fissati dal Decreto Legislativo n. 18/2023;

CONSIDERATO che l'Azienda Sanitaria Locale formula il giudizio di idoneità al consumo umano, ed esegue il controllo esterno della qualità dell'acqua distribuita prescrivendo al Gestore interventi correttivi e proponendo al Sindaco l'adozione di misure a tutela della salute pubblica, in caso di riscontro di non conformità.

RITENUTA necessaria l'esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico–sanitarie, di dare continuità al servizio di campionamento e analisi chimiche-microbiologiche per la ***verifica analitica in autocontrollo*** dei parametri negli standard di qualità fissati dal D.lgs. 18/2023, nelle more della riorganizzazione dello stesso servizio.

PRESO ATTO infatti che l'eventuale interruzione del servizio di campionamento, analisi e controllo delle acque potabili destinate al consumo umano attraverso laboratorio accreditato comporterebbe intuibili conseguenze dannose sul piano igienico-sanitario.

ACCERTATO altresì che l'esecuzione del servizio, disposta in forza di ordinanza contingibile e urgente, possa aversi ai medesimi patti e condizioni di cui alla determina originaria.

PRESO ATTO infatti che i presupposti indefettibili per l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 sono:

- l'urgenza, da intendersi quale impossibilità di differire l'intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente;
- la contingibilità intesa come urgente necessità di provvedere per far fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale od imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
- l'impossibilità di provvedere altrimenti atteso che il potere di ordinanza è esercitabile solo in mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare l'emergenza e non può essere utilizzabile per risolvere situazioni di fatto che, per il loro carattere prevedibile e non eccezionale, avrebbero potuto essere affrontate con gli ordinari strumenti a disposizione dell'Amministrazione.

CONSIDERATO infatti che al momento è in corso la programmazione del nuovo affidamento e conseguentemente si rende necessaria l'ordinanza nei confronti dell'attuale laboratorio per la durata massima di “un periodo non superiore a 3 mesi” e quindi fino al 01 novembre 2024.

ACQUISITA la disponibilità del laboratorio Analiticals Controls srl. con sede in C/da Cimino n. 36, San Marco Argentano (CS), in possesso di adeguati requisiti generali e tecnici, a proseguire il servizio di campionamento e analisi chimiche-microbiologiche sul territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dalla determina sopra citata, prorogando le attività che lo stesso laboratorio sta già svolgendo sul territorio comunale.

VERIFICATI come sussistenti i requisiti di:

- urgenza: in quanto non è possibile differire sine die il servizio;
- contingibilità: in quanto possono essere pregiudicati gli interessi pubblici in materia sanitaria;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte alla situazione venutasi a creare se non con rischi per la salute pubblica.

VISTI

- il D. Lgs 152/2006;
- l'art 50 del D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs 18/2023;
- lo Statuto comunale

ORDINA

Al laboratorio Analiticals Controls srl. di proseguire il servizio di controllo interno delle acque destinate al consumo umano sul territorio comunale alle stesse condizioni e patti retraibili dalla determina n. 143/2023, per la durata di ulteriori tre mesi, con decorrenza dal 01/08/2024 fino al 01/11/2024 al fine di evitare grave pregiudizio e nocumento alla salute pubblica nonché l'insorgere di inconvenienti di natura igienico-sanitaria nel territorio del Comune di Montalto Uffugo.

DEMANDA

Al responsabile del Servizio Ambiente di procedere all'emanazione degli atti consequenziali in conformità delle disposizioni in materia di appalti pubblici e contratti collettivi nazionali, dando atto che in presenza di nuovo aggiudicatario, a seguito di regolare affidamento, gli effetti della presente ordinanza si considerano cessati ad ogni effetto di legge.

INFORMA INOLTRE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120, decorrenti dalla notificazione/pubblicazione ai fini della conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

a) All'ufficio Manutenzione e Protezione Civile Sede
b) Alla Prefettura di Cosenza
c) Al laboratorio Analiticals Controls
d) Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Cosenza
e) Comando Carabinieri Montalto Uffugo
f) Comando Polizia Municipale

Dalla Residenza Municipale, 25/07/2024

Il Sindaco
F.to BIAGIO ANTONIO FARAGALLI

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.